



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 53 del 21/12/2020

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERA N. 53 DEL 21/12/2020**

**OGGETTO:**

**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2021. DETERMINAZIONE ALIQUOTE**

L'anno duemilaventi, questo giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

SOTTILI ELISABETTA

BONURA MARTINA

MUSI STEFANIA

PEQINI MARIOL

POMA GIACOMO

GOVI SIMONE

BATTISTI ALESSIA

GIOVANARDI VANNI

VISIOLI ROBERTO

FERRONI ALBERTO

BINACCHI VANNI

LANFREDI MASSIMO

BONI FRANCESCA

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Totale presenti: 13

Totale assenti: 0

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Elisabetta Sottili, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: VEZZANI NICOLA, NEGRI STEFANO, BERNI SIMONA

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO E VIDEO al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=nlllONvOZTk> conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 53 del 21/12/2020

## OGGETTO

### **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2021. DETERMINAZIONE ALIQUOTE**

*Richiamato il Decreto del Vice-Sindaco n. 4 del 13.05.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza”, in esecuzione dell’art. 73 – c. 1 – del D.L. 17.03.2020, n. 18, come convertito con legge n. 27 del 24/04/2020;*

*Ritenuto, pertanto, disciplinato lo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:*

- *Sindaco/Presidente: Sottili Elisabetta presente presso la sede comunale;*
- *Vice segretario comunale Dott. Marco Terzi presente presso la sede comunale;*
- *Consigliere Comunale Visioli Roberto presente presso la sede comunale;*
- *Consiglieri comunali: con facoltà di essere collegati da remoto a mezzo videocamera e microfono e dispositivo informatico;*
- *Assessori: Dott. Vezzani Nicola presente presso la sede comunale;*
- *Assessori: Sig.ra Berni Simona e Sig. Negri Stefano, collegati da remoto a mezzo microfono e dispositivo informatico;*

*Accertato che tutti i componenti presenti in remoto hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi dei partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto, altresì, che la registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio.*

Illustra il punto il responsabile del servizio associato dei tributi presso l’Unione dei comuni, dott. Spatazza Giacomo. In seguito fornisce alcuni chiarimenti in merito alle esenzioni Imu per la seconda rata 2020 disposte dal Governo a favore delle categorie di operatori economici fortemente penalizzate dalla pandemia da Covid-19. I provvedimenti governativi, conclude, sono stati piuttosto timidi e limitati.

Coglie poi l’occasione per comunicare che i piani finanziari (Pef) della Tari per l’anno 2020 non registreranno alcuna variazione rispetto al 2019. Per il 2021 essi verranno approvati da Atersir, autorità competente, nella primavera del 2021.

Il consigliere Binacchi chiede alcuni chiarimenti sull’esenzione da Imu a favore degli esercizi commerciali. In particolare chiede se tecnicamente il comune avrebbe potuto intervenire con un alleggerimento del tributo, a prescindere dai ristori riconosciuti dal Governo.

Il responsabile del servizio associato dei tributi dott. Spatazza afferma come il comune non possa disporre esenzioni essendo questa materia sottoposta a riserva di legge. Il comune può invece introdurre delle agevolazioni, ma solo a favore del proprietario dell’immobile che ben difficilmente si tradurrebbero in una riduzione del canone di affitto a carico del conduttore. Non è affatto automatico che il minor carico fiscale in capo al proprietario si traduca in una riduzione del canone di locazione dovuto dal conduttore. L’esenzione disposta dallo Stato si applica solo quando vi è coincidenza fra proprietario dell’immobile e conduttore affittuario.



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

## CONSIGLIO N. 53 del 21/12/2020

Il consigliere Ferroni evidenzia come il proprietario faccia parte di una filiera. Quella espressa dal dottor Spatazza è un'opinione personale. Il lasciare immutata la situazione come fatto dall'Amministrazione comunale è una scelta che non è né coraggiosa né virtuosa.

Spatazza ribadisce affermando che quelle da lui fatte sono considerazioni di tipo tecnico. Viceversa i ragionamenti e le considerazioni di tipo politico spettano all'Amministrazione comunale. Ribadisce di seguito gli aspetti tecnici illustrati poc'anzi.

Il Sindaco Sottili precisa che l'intervento tecnico del dott. Spatazza va proprio nel segno. L'agevolazione Imu va a beneficio del proprietario e non c'è nessuna garanzia che questi la trasferisca in capo al conduttore riducendo di conseguenza il canone di locazione da questi dovuto. Ricorda poi come il Governo abbia incentivato la riduzione dei canoni di affitto con apposito provvedimento normativo che prevede benefici fiscali a favore del proprietario. Caso che si è verificato anche sul nostro territorio.

Ringrazia di seguito il dott. Spatazza per l'intervento fatto ed i chiarimenti forniti.

Dopo di che

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- L'art. 52 del DLgs. N. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 rubricato: "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- la Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi dal 707 al 718.
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme Statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

**PRESO ATTO** che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 gennaio 2021 dall' art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall' art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

### **ATTESO CHE:**



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

## CONSIGLIO N. 53 del 21/12/2020

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**CONSIDERATO** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

## **RICHIAMATI:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 27/12/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 27/12/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

## CONSIGLIO N. 53 del 21/12/2020

disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

**RAVVISATO** che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**PRESO ATTO** che lo stanziamento di bilancio per l'esercizio 2021 relativo al gettito IMU ordinaria, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale – FSC è quantificato in € 1.855.000,00 e che il medesimo concorre al perseguimento dell'equilibrio di bilancio;

**VISTA** la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14/09/2020 con la quale sono state approvate le aliquote e agevolazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2020;

**RITENUTO** di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2021, confermando quanto già previsto nel 2020:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,55 per cento	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si</p>



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 53 del 21/12/2020

	<p>detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<b>ESENTE</b>	<p><b>ABITAZIONI PRINCIPALI</b></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><b>ANZIANI E DISABILI</b></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.</p> <p><b>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE.</b></p> <p>La casa familiare assegnata al genitore <u>affidatario dei figli</u>, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p>
<b>ESENTE</b>	<p><b>FORZE DI POLIZIA</b></p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b>COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA</b></p>





# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 53 del 21/12/2020

	<p>cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
<p><b>0,98 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA PER - ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:</b> Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2019. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p><b>ALTRI IMMOBILI:</b> La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A/10 Uffici e studi privati</li><li>• Immobili di categoria B</li><li>• C/1 Negozi e botteghe</li><li>• C/2 Magazzini e locali di deposito</li><li>• C/3 Laboratori per arti e mestieri</li><li>• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li><li>• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)</li><li>• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)</li><li>• D/1 Opifici</li><li>• D/2 Alberghi e pensioni</li><li>• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</li><li>• D/4 Case di cura ed ospedali</li><li>• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione</li><li>• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi<ul style="list-style-type: none"><li>• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale</li><li>• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale</li></ul></li></ul> <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come previsto dal comma 753 L. 160/2019 - di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 7,60‰ quale riserva dello Stato;</li><li>• 2,20‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).</li></ul>
<p><b>0,98 per cento</b></p>	<p><b>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI</b> Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non</p>





# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 53 del 21/12/2020

	<p>compresi nelle altre fattispecie;</p> <p>-----</p> <p><b>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;</li><li>• costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.</li></ul>
<b>1,06 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</b></p> <p>Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2019. L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).</p>
<b>0,25 per cento</b>	<p><b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<b>0,10 per cento</b>	<p><b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui al comma 750, Legge 160/2019.</p>

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell'Ufficio Unico Associato dei Tributi Unione dei comuni 'Bassa Reggiana', Dott. Giacomo Spatazza e dal Responsabile del Servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi', ai sensi dell'art.49 del DLgs.267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Con voti favorevoli 9 (maggioranza), contrari 4 (Ferroni, Binacchi, Lanfredi, Boni), astenuti 0 resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU per l'anno 2021 per il Comune di Luzzara, come da prospetto riportato in premessa del presente atto;
- 2. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

## CONSIGLIO N. 53 del 21/12/2020

3. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 27/12/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
4. **DI DARE ATTO** per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge in materia;
5. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – Funzionario Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana";
6. **DI DICHIARARE** ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che scrivente Organo collegiale, il Responsabile che espresso il parere e l'istruzione della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
7. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio "Programmazione Finanziaria e Controllo. Servizi Amministrativi", Terzi Dott. Marco, di verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
8. **DI DICHIARARE** infine con separata votazione con voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 4 (Ferroni, Binacchi, Lanfredi, Boni), astenuti n. 0, espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati, cui è collegata la presente deliberazione.



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 53 del 21/12/2020**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Elisabetta Sottili

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Terzi

---